



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 agosto 2007  
(OR. en)**

**11866/07**

**ACP 130  
COAFR 242  
WTO 153**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in merito a una decisione di modifica del protocollo n. 3 relativo al Sudafrica dell'accordo di partenariato ACP-CE

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**del**

relativa alla posizione che la Comunità  
deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE  
in merito a una decisione di modifica  
del protocollo n. 3 relativo al Sudafrica  
dell'accordo di partenariato ACP-CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000<sup>1</sup>, riveduto dall'Accordo<sup>2</sup> che modifica detto accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in particolare il protocollo n. 3 relativo al Sudafrica,

---

<sup>1</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27. Accordo applicato provvisoriamente in virtù della decisione n. 5/2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1).

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del protocollo n. 3 dell'accordo di partenariato ACP-CE stabilisce che le disposizioni dell'accordo relative alla cooperazione economica e commerciale non si applicano al Sudafrica.
- (2) Il 7 marzo 2006 il gruppo di paesi ACP membri della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) impegnati in negoziati per concludere un accordo di partenariato economico (APE) con la Comunità europea hanno chiesto che il Sudafrica fosse associato a tali negoziati come membro a pieno titolo e il 12 febbraio 2007 il Consiglio dei ministri ha deciso di accogliere tale richiesta, purché fossero rispettate determinate condizioni.
- (3) I negoziati sull'APE si basano sulle disposizioni in campo economico e commerciale dell'accordo di partenariato ACP-CE, in particolare gli articoli 36 e 37.
- (4) Per motivi di chiarezza giuridica è necessario modificare il protocollo n. 3 onde tener conto della partecipazione a pieno titolo del Sudafrica ai negoziati sull'APE e dell'eventuale adesione del paese all'APE.
- (5) Il protocollo n. 3 può essere modificato, in conformità dell'articolo 7 dello stesso, con decisione del Consiglio dei ministri,

DECIDE:

*Articolo 1*

La posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in merito alla decisione di modifica del protocollo n. 3 relativo al Sudafrica dell'accordo di partenariato ACP-CE è basata sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Al progetto di decisione possono essere apportate modifiche di poco conto senza che si renda necessaria una nuova decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

Progetto

**Decisione n. .../2007 del Consiglio dei ministri ACP-CE**

**del**

che modifica il protocollo n. 3 relativo al Sudafrica  
dell'accordo di partenariato ACP-CE

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000<sup>1</sup>, così come riveduto dall'Accordo<sup>2</sup> che modifica detto accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in particolare il protocollo n. 3 relativo al Sudafrica,

---

<sup>1</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27. Accordo applicato provvisoriamente in virtù della decisione n. 5/2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1).

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del protocollo n. 3 dell'accordo di partenariato ACP-CE stabilisce che le disposizioni dell'accordo relative alla cooperazione economica e commerciale non si applicano al Sudafrica.
- (2) Il 7 marzo 2006 il gruppo di paesi ACP membri della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) impegnati in negoziati per concludere un accordo di partenariato economico (APE) con la Comunità europea hanno chiesto che il Sudafrica fosse associato a tali negoziati come membro a pieno titolo e il 12 febbraio 2007 il Consiglio dei ministri dell'UE ha deciso di accogliere tale richiesta, purché fossero rispettate determinate condizioni.
- (3) I negoziati sull'APE si basano sulle disposizioni in campo economico e commerciale dell'accordo di partenariato ACP-CE, in particolare gli articoli 36 e 37.
- (4) Per motivi di chiarezza giuridica è necessario modificare il protocollo n. 3 onde tener conto della partecipazione a pieno titolo del Sudafrica ai negoziati sull'APE e dell'eventuale adesione del paese all'APE.
- (5) Il protocollo n. 3 può essere modificato, in conformità dell'articolo 7 dello stesso, con decisione del Consiglio dei ministri,

DECIDE:

*Articolo 1*

All'articolo 5 del protocollo n. 3 dell'accordo di partenariato ACP-CE è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. Il presente protocollo non impedisce al Sudafrica di negoziare e firmare uno degli accordi di partenariato economico (APE) previsti dalla Parte 3, Titolo II, del presente accordo qualora ciò sia approvato dalle altre parti a detto APE."

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ....., ..... 2007

*Per il Consiglio dei ministri ACP-CE*  
*Il presidente*

---